



**Nn. 170, 292, 312, 390 e 392-A**

*Relazione orale*  
*Relatore TOSATO*

## **TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO IN SEDE REDIGENTE DALLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

*nella seduta del 21 giugno 2023*

**Comunicato alla Presidenza il 26 giugno 2023**

PER I

### **DISEGNI DI LEGGE**

Ripristino della festività nazionale del 4 novembre (n. 170)

**d'iniziativa del senatore GASPARRI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 2022**

Istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate (n. 292)

**d'iniziativa del senatore PARRINI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 NOVEMBRE 2022**

Ripristino della festività nazionale del 4 novembre (n. 312)

**d'iniziativa dei senatori MENIA, BERRINO, DE PRIAMO, MENNUNI e LIRIS**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 NOVEMBRE 2022**

Ripristino della festività del 4 novembre quale Festa dell'Unità nazionale e delle Forze armate (n. 390)

**d'iniziativa delle senatrici BIANCOFIORE e PETRENGA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 DICEMBRE 2022**

Ripristino della festività nazionale del 4 novembre quale Giornata dell'Unità nazionale, delle Forze armate e dei veterani (n. 392)

**d'iniziativa della senatrice PUCCIARELLI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 DICEMBRE 2022**

**INDICE**

Pareri della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	Pag.	4
Disegni di legge:		
– testo degli articoli formulato dalla Commissione .....	»	5
– n. 170, d’iniziativa del senatore Gasparri .....	»	7
– n. 292, d’iniziativa del senatore Parrini .....	»	8
– n. 312, d’iniziativa dei senatori Menia ed altri .....	»	9
– n. 390, d’iniziativa delle senatrici Biancofiore e Petrenga .....	»	10
– n. 392, d’iniziativa della senatrice Pucciarelli .....	»	11

**PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: DREOSTO)

**sul testo unificato**

16 maggio 2023

La Commissione,

esaminato il testo unificato riferito ai disegni di legge nn. 170, 292, 312, 390 e 392 e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche:

- all'articolo 1 sia aggiunto, in fine, il seguente comma:  
« 2. La Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260 »;
- all'articolo 2, comma 1, le parole: « promuovono e organizzano » siano sostituite dalle seguenti: « possono promuovere e organizzare »;
- all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, sia soppressa la parola: « sole ».

**sugli emendamenti approvati**

20 giugno 2023

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati riferiti al testo unificato, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO  
DALLA COMMISSIONE

---

**Istituzione della Giornata dell'Unità  
nazionale e delle Forze armate**

## Art. 1.

*(Istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate)*

1. La Repubblica riconosce il giorno 4 novembre come Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate.
2. La Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

## Art. 2.

*(Iniziative connesse alla celebrazione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate)*

1. Per celebrare la Giornata di cui all'articolo 1, le istituzioni nazionali, regionali e locali e gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nel rispetto dell'autonomia scolastica, possono promuovere e organizzare cerimonie, eventi, incontri, conferenze storiche, mostre fotografiche e testimonianze sui temi dell'Unità nazionale, della difesa della Patria, nonché sul ruolo delle Forze armate nell'ordinamento della Repubblica, anche con riferimento alle specificità storiche e territoriali.
2. Al fine di sensibilizzare gli studenti sul ruolo quotidiano che le Forze armate svolgono per la collettività in favore della realizzazione della pace, della sicurezza nazionale e internazionale e della salvaguardia delle libere istituzioni e nei campi della

pubblica utilità e della tutela ambientale, le iniziative degli istituti scolastici sono volte a far conoscere le attività alle quali concorrono le Forze armate nell'ambito del servizio nazionale della protezione civile, per fronteggiare situazioni di pubblica calamità e di straordinaria necessità e urgenza, in ambito umanitario, in caso di conflitti armati e nel corso delle operazioni di mantenimento e ristabilimento della pace e della sicurezza internazionale, e negli ambiti di prevenzione e di contrasto della criminalità e del terrorismo nonché di cura e soccorso ai rifugiati e ai profughi.

Art. 3.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE N. 170**

D'INIZIATIVA DEL SENATORE GASPARRI

## Art. 1.

1. La Repubblica riconosce la Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate. A decorrere dal 2023 la celebrazione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate ha nuovamente luogo il 4 novembre di ciascun anno.

## Art. 2.

1. Per celebrare la Giornata di cui all'articolo 1, in ciascuna provincia o ente territoriale di livello equivalente, secondo quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, o dagli specifici ordinamenti degli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, gli

organi competenti possono promuovere e organizzare cerimonie, eventi, incontri, conferenze storiche e mostre fotografiche, nonché testimonianze sull'importanza dell'Unità nazionale, delle identità culturali e storiche, della tradizione e dei valori etici di solidarietà e di partecipazione civile incarnati dalle Forze armate.

## Art. 3.

1. In considerazione dell'alto valore educativo, sociale e culturale della Giornata di cui all'articolo 1, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado possono promuovere iniziative per la Giornata medesima.

## Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE N. 292**

D'INIZIATIVA DEL SENATORE PARRINI

—

Art. 1.

1. La Repubblica riconosce il 4 novembre come Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate.

Art. 2.

1. Per celebrare la Giornata di cui all'articolo 1 le istituzioni nazionali, regionali e locali e gli istituti scolastici di ogni ordine e grado organizzano cerimonie, eventi e incontri su temi dell'Unità nazionale, della difesa della Patria e del ruolo delle Forze armate nell'ordinamento della Repubblica.

## **DISEGNO DI LEGGE N. 312**

---

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MENIA ED ALTRI

---

### Art. 1.

1. La celebrazione della festa delle Forze armate, della vittoria e dell'unificazione dell'Italia ha nuovamente luogo il 4 novembre di ogni anno, che pertanto è ripristinato come giorno festivo.

**DISEGNO DI LEGGE N. 390**

—  
D'INIZIATIVA DELLE SENATRICI  
BIANCOFIORE E PETRENGA  
—

Art. 1.

1. A decorrere dall'anno 2023, la celebrazione della Festa dell'Unità nazionale e delle Forze armate ha luogo il 4 novembre, che pertanto è ripristinato come giorno festivo.

## DISEGNO DI LEGGE N. 392

---

D'INIZIATIVA DELLA SENATRICE PUCCIARELLI

---

### Art. 1.

*(Ripristino della festività nazionale del 4 novembre quale Giornata dell'Unità nazionale, delle Forze armate e dei veterani)*

1. A decorrere dall'anno 2023 la celebrazione della Giornata dell'Unità nazionale, delle Forze armate e dei veterani ha nuovamente luogo il 4 novembre di ciascun anno, che è ripristinato come giorno festivo.

### Art. 2.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 1,00